

II

(Atti non legislativi)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

Modifiche apportate al regolamento n. 30, pubblicato nella GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.

Comprendenti:

Supplemento 16 alla serie di emendamenti 02 — data di entrata in vigore: 17 marzo 2010

Modifiche apportate al testo principale del regolamento

Il paragrafo 1 è modificato come segue [inclusa l'aggiunta della nota ⁽²⁾]:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente a veicoli delle categorie M₁, N₁, O₁ e O₂ ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Esso non si applica ai pneumatici destinati principalmente:

- a) all'equipaggiamento di auto d'epoca;
- b) alle competizioni.

⁽¹⁾ Quali definiti nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

⁽²⁾ Il presente regolamento definisce i requisiti relativi ai pneumatici in quanto componente e non ne limita il montaggio su nessuna categoria di veicoli.»